

# **Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti prevenzione e protezione dai rischi (art.10)**

1. Aziende artigiane e industriali (1) .....fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca.....fino a 20 addetti
4. Altre aziende.....fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica n.17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.